

All'Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento regionale Attività Produttive
Servizio 5 – Vigilanza Enti

e p.c. All'Unione Italiana
delle Camere di Commercio
Piazza Sallustio
00187 ROMA

Oggetto: Natura giuridica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Applicabilità degli articoli 16 e seguenti della legge regionale n. 11/2010.

In relazione all'oggetto e facendo seguito alle numerose note di codesto Servizio vigilanza, anche riferite alla trasmissione di analoghe richieste da parte del Servizio vigilanza dell'Assessorato regionale dell'Economia, riguardanti la richiesta di notizie e dati sulla situazione economico-finanziaria delle camere di commercio nonché di invito ad adempimenti estranei agli obblighi normativi a carico delle Camere di Commercio, enti di autonomia funzionale, ed in ultimo specificamente alle note 3596 del 12 ottobre 2011, 1115174 del 7 dicembre 2011, 5071 del 25 gennaio 2012 e 5956 del 30 gennaio 2012, si ritiene necessario, anche in considerazione delle attività camerali programmate in relazione alle proprie competenze istituzionali e con riferimento alla corretta gestione del proprio bilancio, evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, si rileva che la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, così come modificata ed integrata dalla legge di riforma n. 4/2010, nel disciplinare l'organizzazione ed al funzionamento delle Camere di commercio aventi sede nel territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1 stabilisce chiaramente come le Camere debbano qualificarsi quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale"* alle quali *"si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni"*, statuendo definitivamente l'autonomia funzionale ed amministrativa delle Camere di commercio.

Ed infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/10, che sostituisce, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recepita dinamicamente dalla legge regionale n. 4/2010, stabilisce chiaramente che *"Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*.

Inoltre, con l'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, la vigilanza ed il controllo sugli atti delle camere di commercio vengono sostanzialmente allineate alla loro rafforzata autonomia funzionale ed organizzativa, limitando il controllo dell'Autorità governativa, nazionale e regionale, alla mera verifica di legittimità di alcuni atti contabili ovvero legati allo svolgimento di funzioni di interesse pubblico con esclusione degli atti di organizzazione, quali, tra gli altri, lo statuto, la dotazione di personale e la costituzione di aziende.

Sulla base di tali brevi considerazioni riguardo la natura giuridica delle Camere di commercio, si ritiene utile offrire alcune riflessioni in ordine all'applicabilità alle camere di commercio di norme regionali in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa precipuamente rivolte agli "Enti regionali" (vedi ad es. articoli 16 e seguenti della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, frequentemente inopportuna richiamate dalle note di codesto Servizio).

Tale articolo 16, al primo comma, prevede che *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale"*.

Già ad una prima analisi, risulta evidente che le Camere di commercio non rientrano in alcuna delle categorie sopra indicate e infatti:

a) in relazione al primo punto (*"istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale"*) dette denominazioni non includono le Camere e ciò neppure ove si voglia considerare la definizione onnicomprensiva di enti regionali sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale. Infatti, ancorché le camere di commercio risultino sottoposte al controllo del competente Assessorato regionale delle attività produttive ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/95, come modificato dall'articolo 2 della regionale n. 4/10, certamente non possono essere qualificate quali "enti regionali" aventi natura di ente pubblico territoriale autonomo. Nel merito si rileva quanto disposto con la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, che nell'escludere esplicitamente le Camere di commercio di Sicilia dall'elenco degli enti pubblici tenuti all'applicazione del regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (articolo 55, comma 23, L.r. n. 2/07), ha disposto che alle stesse "si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni" recante appunto il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" (articolo 56, L.r. n. 2/07).

b) in relazione al secondo punto (*"enti che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa"*), deve escludersi il riferimento alle Camere di commercio in quanto le stesse non usufruiscono di alcun trasferimento diretto da parte della Regione in quanto le stesse provvedono al proprio finanziamento per il tramite dei tributi annuali stabiliti dal competente ministero delle attività produttive di concerto con il ministero dell'economia. Eventuali trasferimenti da parte della Regione vanno ascritte a corrispettivi derivanti da servizi e/o prestazioni rese in base ad obblighi di legge o convenzionali.

c) in relazione al terzo punto (*"...enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti"*), è opportuno precisare che l'Amministrazione regionale in ordine alla gestione ed alla amministrazione degli Enti Camerali non indica alcun proprio rappresentante, essendo gli amministratori indicati dalle associazioni di categoria, né nomina i componenti del collegio dei revisori, essendo gli stessi nominati dal consiglio camerale;

Infine, in tema di norme di contenimento della spesa pubblica, si sottolinea che le Camere di commercio siciliane, in quanto “ *amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3, della legge n. 116/2009*” (come opportunamente sottolineato dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 95363 del 9 settembre 2011), al pari delle camere consorelle del sistema nazionale, hanno applicato e continuano ad applicare la normativa nazionale in tema di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica, concorrendo in tal modo al patto di stabilità.

Inoltre, in conclusione, nell'evidenziare come non sia applicabile alle Camere di Commercio isolate nemmeno l'art. 14 della Legge Regionale 11/2010 del quale periodicamente viene chiesta l'applicazione alle Camere di Commercio, imponendo un adempimento totalmente estraneo al funzionamento ed all'organizzazione delle Camere di Commercio, che non a caso sono fuori dalla elencazione di soggetti ed istituzioni cui la norma espressamente si riferisce, si sottolinea come nello stesso Titolo III “ *razionalizzazione e contenimento spesa pubblica*”, si preveda a titolo sanzionatorio nel caso di mancato adeguamento alle disposizioni in esso contenute, la “ *riduzione dei trasferimenti concessi dalla Regione*”, con ciò in tutta evidenza escludendo gli enti camerali per la loro stessa richiamata autonomia finanziaria.

Pertanto, si ritiene che gli articoli 14, 16, 17, 18, 19 comma 3, 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, debbano essere ritenuti non estendibili alle camere di commercio aventi sede nel territorio della Regione siciliana e che le richieste contenute nelle richiamate note assessoriali non solo risultano lesive della stessa natura giuridica delle Camere di Commercio, ma anche non utili ai fini della stessa legge regionale in parola che sono quelli del contenimento della spesa pubblica regionale.

Pertanto, si comunica con la presente nota che d'ora in avanti queste Camere di Commercio si asterranno dal riscontrare le richieste che, fuori dalla previsione normativa, dovessero essere avanzate da codesto Assessorato per propria iniziativa o estendendo analoghe richieste provenienti da altri dipartimenti della Regione Siciliana.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.